Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 agosto 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1980, n. **480**.

Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è autorizzato ad acquistare dall'INA e dalle Assicurazioni d'Italia azioni delle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. fino alla concorrenza del 95 per cento del capitale sociale.

Il valore delle azioni sarà quello espresso dalle risultanze contabili del bilancio alla data del trasferimento, al netto delle perdite e di insussistenze a qualsiasi titolo.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è altresì autorizzato a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale che saranno deliberati dalla società.

Art. 2.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è assegnato, per l'anno 1980, un contributo straordinario di lire 5 miliardi, a titolo di aumento del fondo di dotazione, per provvedere all'acquisto di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda.

I mutui devono essere concessi al tasso vigente per i prestiti della Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione e saranno ammortizzabili in 35 annualità con rate semestrali posticipate.

Si applica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo saranno regolate da convenzioni dirette tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Cassa depositi e prestiti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 agosto 1980, n. 481.

Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, è aumentato di 1.200 unità da adibire al servizio automezzi.

Art. 2.

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella prima attuazione, sono conferiti agli idonei del concorso per agente tecnico-autista bandito dal Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 8 novembre 1979, in corso di svolgimento.

I posti disponibili, dopo l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, sono conferiti, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli autisti ed agenti tecnici-autisti degli enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, fatti salvi l'anzianità ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo.

I posti eventualmente ancora residui, dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano state già approvate negli ultimi cinque anni.

Gli idonei di cui al comma precedente confluiranno in una unica graduatoria, in relazione al punteggio per titoli ottenuto nei rispettivi concorsi e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza fatti valere nei concorsi medesimi. Essi devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso nel ruolo ausiliario degli impieghi civili dello Stato, ad eccezione dei limiti di età, e devono, altresì, risultare idonei ad una nuova prova pratica di guida e ad un nuovo esame psicotecnico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1980, n. 482.

Prelevamento di L. 350.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1980, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 350.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto importo dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Amministrazione medesima per l'esercizio 1980 ed iscri-

versi, per la corrispondente somma, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 139. — Spese per studi e ricerche, ecc. . . . . L. 100.000.000

Cap. 150. — Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . . » 250.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1980

PERTINI

REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1980
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **483**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di San Gabriele dell'Addolorata, in Gallipoli.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gallipoli 31 maggio 1976, integrato con dichiarazione 1° novembre 1976, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di San Gabriele dell'Addolorata, in contrada Baia Verde del comune di Gallipoli (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **484**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria delle Grazie e di S. Giovanni Battista, in Castelfranco in Miscano.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ariano 1° ottobre 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria delle Grazie e di S. Giovanni Battista, entrambe nel comune di Castelfranco in Miscano (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **485**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele e di S. Giovanni Battista, in Oulx.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele, in frazione Beaulard del comune di Oulx (Torino), e di S. Giovanni Battista, in località Puys Beaulard del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro 13 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **486**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Bartolomeo, in Bagnaria.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° settembre 1978, integrato con dichiarazione 12 settembre stesso anno, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, in frazione Livelli del comune di Bagnaria (Pavia), e di S. Bartolomeo, nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980.

Rinnovo della composizione della delegazione speciale della Cassa per le opere straordinarie nell'Italia meridionale in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980, n. 1514, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1980, registro n. 8, foglio n. 208, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 31 marzo 1980-82;

Ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

Presidente:

Santopietro dott. ing. Mario, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Rivelli dott. ing. Roberto, presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

De Coro dott. ing. Ettore, presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Rossi dott. ing. Filippo, presidente della terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Rugen dott. ing. Marco, presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Giangrossi dott. ing. Luigi, presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di Palma dott. ing. Gabriele, presidente della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Pelosio dott. ing. Giulio, dirigente generale;

Ricciardi dott. ing. Raffaele, dirigente generale, consigliere ministeriale;

Martuscelli dott. Michele, dirigente generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici;

Martorelli dott. Renato, dirigente generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

Barile dott. Emilio, dirigente generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale delle acque ed impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;

Onufrio avv. Stefano, avvocato dello Stato;

Conti avv. Marcello, avvocato dello Stato;

Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale del servizio dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

Baratono dott. ing. Eugenio; Brancaccio dott. ing. Alfonso; Contento dott. ing. Gennaro; Croppi dott. ing. Gabriele; De Cristofano dott. ing. Giovanni; Della Casa dott. ing. Emiddio; Gazzolo dott. ing. Tomaso; Nicolai dott. ing. Gaetano; Romano dott. ing. Omero; Rufini dott. ing. Gustavo; Tomasicchio dott. ing. Ugo; Toti dott. ing. Mario; Vitellozzi dott. ing. Vincenzo; consiglieri;

Arredi prof. ing. Filippo; Benassai prof. Edoardo; Benini prof. ing. Antonio; Cestelli Guidi prof. ing. Carlo; Datei prof. ing. Claudio; Colombo prof. ing. Pietro; Torregrossa dott. Giovanni; Ceradini prof. ing. Giulio; Jacobacci prof. dott. Alfredo; Passino prof. ing. Roberto; Bonamico prof. ing. Sergio; esperti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1980

PERTINI

COMPAGNA

(7829)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Abilitazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, alla sezione di credito fondiario ed alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la delibera del 29 dicembre 1978, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario-edilizio e delle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio;

Viste le domande dell'11 maggio 1977, con le quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto, nella sua qualità di azienda bancaria e per la sezione di credito fondiario e la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge numero 796/1976, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

Visto il bilancio dell'Istituto bancario San Paolo di Torino con le annesse sezioni al 31 dicembre 1978 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Torino in data 21 luglio 1978;

Viste le note del 20 dicembre 1978 e del 14 maggio 1979, con le quali la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la CECA, rispettivamente da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino nella sua qualità di azienda bancaria e della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;

Ritenuto che le domande e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, nella sua qualità di azienda bancaria, la sezione di credito fondiario, e la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7515)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla circoscrizione territoriale degli uffici finanziari della provincia di Avellino a quella di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1978, n. 372, concernente il passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Udita la regione Campania, a norma dell'art. 2, primo comma, della citata legge n. 372;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Sant'Arcangelo Trimonte, già facente parte della circoscrizione territoriale dell'intendenza di finanza di Avellino, entra a far parte della circoscrizione territoriale dell'intendenza di finanza di Benevento.

territorial Art. 2.

Il predetto comune è trasferito dalle circoscrizioni territoriali dell'ufficio tecnico erariale e dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Avellino a quelle di Benevento.

Lo stesso comune viene anche trasferito dalla circoscrizione territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro di Ariano Irpino, a quella di Benevento.

Art. 3.

Resta invariata l'appartenenza del ripetuto comune alla circoscrizione territoriale dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Benevento, nonché a quella della circoscrizione doganale di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Campania, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo delle province di Avellino e di Benevento, nonché negli albi di tutti i comuni delle province stesse.

Roma, addì 12 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 19

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Rendiconto generale delle entrate e delle spese per lo esercizio finanziario 1979 del « Fondo per la mobilità della manodopera » istituito ai sensi dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera per consentire di effettuare i rimborsi ed i pagamenti di cui agli articoli 21 e 27 della legge stessa;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, la quale stabilisce che le competenze statali in materia di formazione professionale indicate nell'art. 18 della stessa legge sono gestite dal citato fondo per la mobilità della manodopera, mediante lo stanziamento di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 inerente alla disciplina per l'amministrazione del fondo sopra indicato;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1979, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1979, del « Fondo per la mobilità della manodopera »;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto « Fondo » per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979 allegato al presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per la mobilità della manodopera (Gestione fuori bilancio

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979					
			Somme					
				Accertate				
				Riscosse				
Numero	DENOMINAZIONE		Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = $f + g + h$	Maggiori o minori entrate
a b c	d	Rapporti fra le colonne	e = $i \pm k$	f = $r - m$	g = $s - n$	h = $t - o$	i = $r+s+t-p$	k = $i - e$
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*							
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		4.905.500.000	—	—	4.905.500.000	4.905.500.000	—
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)		7.125.000.000	—	—	7.125.000.000	7.125.000.000	—
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici							
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)		7.125.000.000	—	—	7.125.000.000	7.125.000.000	—
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*							
5211	Rimborso da parte della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi dell'art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		*per memoria*	—	—	—	—	—
5212	Recuperi sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		*per memoria*	—	—	—	—	—
5213	Entrate eventuali e diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .		19.155.500.000	—	—	19.155.500.000	19.155.500.000	—
	Totale generale entrate . . .		19.155.500.000	—	—	19.155.500.000	19.155.500.000	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

istituita ai sensi dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 677)

PARTE I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 19. . .	
Al 1° luglio 19. Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 19 . . - 19 . .	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - l$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per la mobilità della manodopera (Gestione fuori bilancio

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979				
			Somme				
				Accertate			
Numero	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g	Economie o maggiori spese
a b c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n	i = h — e
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI						
	Sezione I. — SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL « FONDO »						
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*						
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito		10.000.000	—	—	—	— 10.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*						
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo per la mobilità della manodopera		*per memoria*	—	—	—	—
1102	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—	—
	Totale sezione I . . .		10.000.000	—	—	—	— 10.000.000
	Sezione II. — INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA						
	Rubrica I. — Collocamento della manodopera						
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*						
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)		1.000.000.000	—	—	—	— 1.000.000.000
	Totale sezione II . . .		1.000.000.000	—	—	—	— 1.000.000.000
	Totale titolo I . . .		1.010.000.000	—	—	—	— 1.010.000.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Rubrica I. — Previdenza e assistenza sociale						
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*						
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675)		1.000.000.000	—	1.000.000.000	1.000.000.000	—
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164		12.250.000.000	—	12.250.000.000	12.250.000.000	—
	Totale categoria 12 . . .		13.250.000.000	—	13.250.000.000	13.250.000.000	—
	Totale rubrica I . . .		13.250.000.000	—	13.250.000.000	13.250.000.000	—

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979				
			Somme				
				Accertate			
Numero	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$	Economie o maggiori spese
a b c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$	i $= h - e$
	Rubrica II. — Addestramento professionale						
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*						
1401	Spese per istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		2.200.000.000	—	2.200.000.000	2.200.000.000	—
1402	Spese per predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18 lettera *e*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		150.000.000	—	150.000.000	150.000.000	—
1403	Spese per attività di studio, di ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		1.500.000.000	—	1.500.000.000	1.500.000.000	—
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorsi dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lettera *g*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		1.000.000.000	—	1.000.000.000	1.000.000.000	—
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le Regioni o tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, n. *b*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		*per memoria*	—	—	—	—
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675		*per memoria*	—	—	—	—
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (articolo 18, lettera *i*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)		45.500.000	—	45.500.000	45.500.000	—
1408	*Fondo di riserva*		*per memoria*	—	—	—	—
	Totale categoria 12 . . .		4.895.500.000	—	4.895.500.000	4.895.500.000	—
	Totale rubrica II . . .		4.895.500.000	—	4.895.500.000	4.895.500.000	—
	Totale titolo II . . .		18.145.500.000	—	18.145.500.000	18.145.500.000	—
	Totale generale delle spese . . .		19.155.500.000	—	18.145.500.000	18.145.500.000	— 1.010.000.000
	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		—	1.010.000.000	—	1.010.000.000	+ 1.010.000.000
	Totale a pareggio . . .		19.155.500.000	1.010.000.000	18.145.500.000	19.155.500.000	—

Segue PROSPETTO *B*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Al 1° luglio 19.. Colonna *q* del conto consuntivo 19..-19..	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 19...
k $= n \pm o$	**l** $= p - f$	**m** $= q - g$	**n** $= p + q - h$	**o** $= n - k$	**p** $= f + l$	**q** $= g + m$
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° gennaio 1980, emessi per lire 2.000 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 711085/66-AP-9, in data 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5, emanato in attuazione della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1983 ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolamentazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 711085 del 14 dicembre 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno ed il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° gennaio 1983 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 14 dicembre 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 600.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 206

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ifil - Istituto finanziario industriale ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ifil - Istituto finanziario industriale ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro (Ferrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ifil - Istituto finanziario industriale ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 ottobre 1979 al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7767)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 dicembre 1979, 19 marzo 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7774)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, numero 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 8 gennaio 1979, 2 aprile 1979, 30 luglio 1979, 3 dicembre 1979 e 31 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalla imprese industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7762)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iril, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iril di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iril di Pordenone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1979 al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7764)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1980, 16 gennaio 1980, 28 maggio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, in Lecce, stabilimento di Surbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Harry's moda di Lecce, stabilimento di Surbo (Lecce);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda di Lecce, stabilimento di Surbo (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1980 al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7772)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 3 ottobre 1979, 9 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese idustriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1980 al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7773)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di G. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1979, 3 aprile 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7770)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979, 2 agosto 1979, 4 febbraio 1980, 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7769)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, in Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7758)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 13 luglio 1979, 9 ottobre 1979, 4 febbraio 1980 e 26 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7771)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 24 settembre 1979, 25 settembre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Roma e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979, 2 agosto 1979, 9 febbraio 1980, 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a ventitre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979, 17 settembre 1979, 2 gennaio 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7756)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dall'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1980, con la quale l'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma, chiede la sospensione della riscossione ed, in via subordinata, la rateazione del carico di ritenute alla fonte IRPEF, afferente l'anno 1977, e dei relativi interessi e soprattasse, ammontante complessivamente a L. 1.694.201.000, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di febbraio 1980, adducendo di trovarsi nella materiale impossibilità di corrispondere in unica soluzione il detto rilevante importo a causa della permanente insufficienza di cassa e dei notevoli ritardi nell'erogazione dei contributi di legge a carico dello Stato;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma, valutate le circostanze addotte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dal predetto ente;

Rilevato che la richiesta di sospensione della riscossione avanzata, in via principale, dall'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma, tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza circa la situazione economico-finanziaria dell'ente stesso, non può trovare accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento chiesta in via subordinata si ritiene possa consentire all'ente in parola di assolvere senza aggravio eccessivo il proprio debito di imposta;

Considerato che per l'adozione di detto provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 1.694.201.000, dovuto dall'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7832)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Immissione sul mercato dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, che fissa le caratteristiche dei B.O.T.;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) devono recare la firma del direttore generale « Felice Ruggiero » ferme restando le altre caratteristiche previste dal citato decreto 2 aprile 1976;

Considerato che occorre immettere in circolazione i suindicati titoli della serie L (L. 5.000.000) la cui scorta è in via di esaurimento;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale in data 22 luglio 1980, citato nelle premesse, saranno immessi in circolazione a partire dalla emissione del mese di settembre 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 23

(7978)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Costituzione della riserva naturale orientata « Isola di Caprera ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la « Carta dei biotopi d'Italia » elaborata dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché dalla Direzione generale dell'urbanistica, sezione studi e programmazione, del Ministero dei lavori pubblici, in base alla quale l'isola di Caprera, situata in provincia di Sassari, estesa ha 1575 circa ed appartenente al demanio dello Stato, è classificata fra i biotopi di particolare importanza sopratutto per la ricchezza della vegetazione a macchia mediterranea;

Considerato che l'isola in questione è di particolare interesse sotto il profilo zoologico ed ornitologico in particolare, ospitando specie rare come il cormorano dal ciuffo, la berta maggiore, la berta minore e l'uccello delle tempeste, e rarissime come il falco della regina ed il gabbiano corso, tutte specie la cui sopravvivenza è legata alla conservazione di delicati equilibri naturali nonché al mantenimento della necessaria tranquillità;

Accertato che il falco della regina ed il gabbiano corso sono specie di notevolissimo valore naturalistico e scientifico, incluse nell'elenco degli uccelli europei minacciati d'estinzione redatto a cura del Consiglio d'Europa;

Accertata l'importanza di detta isola come zona di sosta e di rifugio per l'avifauna migratoria;

Tenuto presente il particolare significato storico nazionale dell'isola di Caprera;

Riconosciuta pertanto l'opportunità e la necessità di destinare a riserva naturale orientata l'isola di Caprera;

Decreta:

Art. 1.

L'isola di Caprera, in provincia di Sassari, è costituita in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ha 1575 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le eventuali servitù militari e del demanio marittimo e, comunque, nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, i diritti, eventualmente gravanti, di pubbliche amministrazioni, nonché, fino alla loro scadenza, le concessioni esistenti al momento della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché per gli scopi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva naturale sono consentite le operazioni di colture agricole nelle zone e nelle forme in attuazione al momento della pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Nell'ambito della riserva naturale la vigilanza, per quanto concerne la tutela della flora, della fauna e del relativo habitat, compete al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Riserva Naturale Orientata

"ISOLA DI CAPRERA"

P. Galera

Masso d. Cervo

139

I. Caprera

Pso d. Moneta

M. Teialone

212

39

C. di G. Garibaldi

P. Rossa

40

I. Porco

P. Rossa

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(7976)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, relativa alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, recante norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 13 marzo 1968, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, per esami, cinque posti nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979, registro n. 3, foglio n. 369, relativo alla rideterminazione per il ruolo della carriera direttiva, della dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1974, con il quale, su parere conforme del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui un sesto riservato, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in economia aziendale o in economia politica o laurea equipollente conseguita in una università della Repubblica.

Possono, altresì partecipare al concorso gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione, nei casi previsti dall'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

A) Le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito).

B) La data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite.

C) Il possesso della cittadinanza italiana.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

E) L'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorre, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

F) Il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

G) La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

H) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I) L'indirizzo presso il quale debbono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Per queste ultime l'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione.

Art. 6.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno su:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

3) elementi di statistica;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 7.

Al colloquio, di cui all'art. 6 del presente bando, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detto colloquio, i documenti (indicati nel successivo art. 9) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra, mutilato o invalido per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido del lavoro: certificato dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro attestante la iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

9) orfano di caduto sul lavoro: certificato come al precedente n. 4);

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato ed invalido del lavoro: attestazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro rilasciata a nome del padre;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madre o vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile del caduto sul lavoro: attestazione di cui al precedente n. 4) per la vedova e certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza per le altre;

17) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa e notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi (intendendosi per «profughi» oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge

28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1976): documento comprovante il riconoscimento della qualifica prevista, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi; attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

18) dipendente o ex dipendente dell'amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli e capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data la notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età debbono produrre, altresì: i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387. I candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3), delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 8 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nel palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26 e 27 gennaio 1981, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: D'AREZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1980
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(su carta legale)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1980.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma . . .

(la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(7663)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 20 settembre 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Bevilacqua Giuliano, nato a Pavullo nel Frignano l'8 giugno 1936;
Dominoni Virgilio, nato a Castelgabbiano il 14 giugno 1943;
Mazzeo Giuseppe, nato a Castroreale il 9 maggio 1940;
Saracino Francesco, nato a Milano il 30 gennaio 1940;
Tedesco Antonio, nato a Sellia Marina il 1° settembre 1936;
Valitutti Pasquale, nato a Bellosguardo il 9 luglio 1941.

Art. 2.

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1980, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 20 settembre 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Casini Ropa Enrico, nato a Savigno il 17 novembre 1929;
De Fazio Onofico, nato a Molfetta il 15 marzo 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(7855)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(2821/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(2822/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **66.**

Attribuzioni e competenze del consiglio regionale, del presidente del consiglio, della giunta regionale e del presidente della giunta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Consiglio

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto regionale, delle leggi, dei regolamenti e fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del consiglio, spetta al consiglio regionale, provvedere:

a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;

b) alla creazione e all'ordinamento di istituzioni di carattere generale della Regione;

c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;

d) all'approvazione della costruzione e sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della giunta;

e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigenti;

g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;

h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative spese;

i) alle subconcessioni di acque pubbliche;

j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;

l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;

m) alla nomina del personale di ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione regionale e alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura che rientrano nella competenza del presidente della giunta;

n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;

o) alla delega temporanea alla giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del consiglio, salvo i casi di riserva di legge;

p) alla nomina di commissioni o di membri di organi collegiali devoluta espressamente al consiglio;

q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento;

s) all'espressione del parere previsto dall'art. 43, secondo comma, dello statuto;

t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della giunta o del presidente della giunta.

Art. 2.
Presidente del consiglio

Fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del consiglio regionale, il presidente del consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il consiglio regionale e ne firma gli atti;

b) convoca e presiede il consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento;

c) compie, avvalendosi dell'ufficio di presidenza e delle commissioni, nominate dal consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del consiglio;

d) sovraintende all'ufficio di presidenza del consiglio e alla istituzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denuncie presentate al consiglio o alla presidenza del consiglio;

e) firma la corrispondenza e gli atti della presidenza del consiglio;

f) firma i verbali delle adunanze del consiglio, unitamente al segretario del consiglio;

g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di competenza del consiglio quando a ciò sia delegato dal consiglio stesso;

h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai regolamenti interni del consiglio;

i) mantiene i rapporti con la commissione di coordinamento per quanto concerne i provvedimenti del consiglio.

Art. 3.
Giunta

Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla giunta regionale di provvedere, sotto la presidenza della giunta e dell'assessore delegato a norma del seguente art. 4 e purchè sia presente almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:

a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del consiglio;

b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal consiglio;

d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai contrasti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'amministrazione regionale;

g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

i) alla nomina di commissioni e di membri di organi collegiali non devoluta espressamente al consiglio o al presidente della giunta da leggi o regolamenti;

j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale commissione nominata dal consiglio;

k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli incefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri enti pubblici;

l) all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio ad essa demandata;

m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire unmilionecinquecentomila, da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di

istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

n) alla nomina del personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, alla assunzione del personale provvisorio ed avventizio dell'amministrazione regionale non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del presidente della giunta;

o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, nonchè dai fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese obbligatorie e per i servizi in economia;

p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni amministrative di competenza del consiglio nei limiti previsti dall'art. 36 dello statuto;

r) agli effetti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;

s) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei comuni della Regione;

t) allo scioglimento, sentito il consiglio, delle amministrazioni comunali o consorziali;

u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di consorzi tra enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della giunta dal suo presidente;

v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo la competenza del presidente della giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.

Art. 4.

Presidente della giunta

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo statuto, le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il presidente della giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

c) indice le elezioni del consiglio regionale in conformità all'art 18 dello statuto;

d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

e) convoca e presiede la giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Regione;

g) firma gli atti dell'amministrazione regionale di cui è il capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli assessori o a consiglieri espressamente incaricati;

h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della amministrazione regionale, fatte salve le competenze degli organi del consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e personale della presidenza del consiglio;

i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli atti conservativi di diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal consiglio o dalla giunta, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;

l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o mediante un assessore da lui delegato;

m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

n) rende conto annualmente al consiglio, in solido con la giunta, della gestione e della attività dell'amministrazione regionale;

o) firma i verbali delle adunanze della giunta, unitamente al dirigente dei servizi di segreteria della giunta, il quale svolge le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento del presidente della giunta il verbale è firmato dall'assessore che ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o impedimento del dirigente dei servizi di segreteria della giunta, le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari grado o da un assessore, designati dal presidente della giunta;

p) adotta. con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti il personale dell'amministrazione regionale;

q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio e dalla giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del segretario generale e del ragioniere capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un assessore o ad un consigliere appositamente delegato;

r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un assessore;

s) nomina i commissari preposti ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive amministrazioni;

t) provvede alla costituzione dei consorzi fra enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della giunta;

u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della giunta e degli altri organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'amministrazione regionale;

v) mantiene i rapporti con la commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 5.

Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del consiglio, del presidente del consiglio, della giunta e del presidente della giunta, approvato dal consiglio regionale in data 28 luglio 1948, con le successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **67.**

Aumento, per l'anno 1979, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: « Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni », è autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la maggiore spesa di L. 300.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (partita n. 24 dell'elenco allegato *F* del bilancio medesimo).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato *F*) . . . . L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2670. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'espropriazione e la occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge regionale 11 novembre 1974, n. 44) . . . . . L. 300.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1970

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 68.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 69.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, concernente norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 35.000.000, il cui onere graverà sul cap. 6765 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 35.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto n. 11 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA:

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . L. 35.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6765. — Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45) . L. 35.000.000

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979.

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 70.

Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvevo che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei lavoratori subordinati.

Art. 2.

L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.

Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

E' irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.

In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.

Art. 3.

La concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è subordinata al possesso, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, di un limite di reddito annuo lordo, di qualsiasi natura e provenienza, proprio e, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire otto milioni.

Qualora tale limite di reddito sia superiore ad otto milioni ma inferiore a lire dieci milioni l'assegno mensile è corrisposto nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Ai fini della determinazione dei redditi annui lordi, di cui ai precedenti commi, per il coniuge e per ogni figlio a carico dell'avente titolo, è detratta la somma di lire cinquecentomila.

I predetti limiti di reddito sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa ed in percentuale di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quaranta milioni, graverà sul nuovo cap. 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di quaranta milioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato *E* al bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di L. 40.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria V

Cap. 7900. — (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale L. 40.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento L. 40.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n 20 dell'allegato *E* alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di L. 40.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 71.

Norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo e le altre tossicodipendenze, sono esercitate dai comuni mediante l'unità sanitaria locale costituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia.

Art. 2.

Fino alla costituzione dell'unità sanitaria locale, le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono esercitate dalla Regione oltreché attraverso l'utilizzo dei normali presidi ospedalieri, sanitari e sociali presenti sul territorio, mediante i servizi istituiti ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

I presidi e servizi di cui al precedente comma sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 3.

Tutte le prestazioni rese dai presidi e servizi di cui al precedente articolo ai fini della presente legge, sono gratuite per tutti gli assistiti, sempreché non si tratti di prestazioni a carico di enti mutualistici o altri enti pubblici.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'integrità psico-fisica degli assistiti.

All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, nell'ambito della organizzazione delle attività previste ai fini della presente legge.

Nel rapporto con l'utente gli operatori devono avvalersi di norma della lingua materna dell'assistito.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione si avvale dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale che, in collaborazione con gli enti interessati che operano ai fini della presente legge, espleta in particolare:

a) il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici;

c) la ricezione delle segnalazioni da parte dei singoli sanitari curanti di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompono;

d) la ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

e) la ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossicodipendenti;

f) la segnalazione al Pretore dei tossicodipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano;

g) la ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela.

L'assessorato alla sanità ed assistenza sociale opera altresì, in collaborazione con l'assessorato della pubblica istruzione, al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 5.

La Regione programma gli interventi per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 72.

Finanziamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione sede dell'ospedale regionale di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 4.341.030.000 per i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale regionale di Aosta secondo il progetto esecutivo approvato, in linea tecnica, dalla giunta regionale con deliberazione n. 3774 in data 20 luglio 1979.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente e per l'approvazione e la liquidazione delle spese inerenti.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà imputata al nuovo cap. 5416 denominato « Spese per l'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale regionale di Aosta (legge regionale 7 dicembre 1979, n. 72) », che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 si prevede:

a) per lire 3.500 milioni mediante la contrazione di un mutuo passivo;

b) per lire 841.030.000 con i fondi del bilancio regionale così ripartiti:

L. 441.030.000 a carico dell'esercizio 1980;

L. 400.000.000 a carico dell'esercizio 1981.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 3.500 milioni per la realizzazione del progetto indicato al precedente art. 1, con il Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - alle seguenti condizioni:

saggio di interesse 9%;
ammortamento in anni 35 dal 1980 al 2014;
annualità di ammortamento di L. 319.253.425.

L'onere annuo per l'ammortamento dei mutui decorrenti dal 1° gennaio 1980 graverà, per la quota interessi, sul capitolo dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1980 e successivi corrispondente al cap. 1925 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di spesa) e, per la quota capitale sul nuovo cap. 2804 (quota capitale per l'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per l'ampliamento e lavori di ristrutturazione dell'ospedale regionale di Aosta - legge regionale 7 dicembre 1979, n. 72) che sarà istituito nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1980 e successivi.

La copertura dell'onere derivante a carico del bilancio regionale, a decorrere dall'anno 1980, per l'applicazione della presente legge è assicurata dall'incremento delle quote di riparto dei tributi fiscali dovuti alla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Art. 4.

Allo stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 2700. — Entrate per mutui passivi . L. 3.500.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5416. — Di nuova istituzione. Spese per l'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale regionale di Aosta (legge regionale 7 dicembre 1979, n. 72) . . . . L. 3.500.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 73.

Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni le comunità montane, i consorzi tra comuni o tra comuni e Regione o tra comunità montane e Regione, possono creare un patrimonio comunale, comunitario o consortile disponibile di immobili aree e fabbricati - destinato ad insediamenti di tipo residenziale o produttivo.

L'entità ed il tipo di immobili costituenti il patrimonio dovranno essere conseguenti alle indicazioni programmatiche della pianificazione urbanistica comunale condizionando l'acquisizione delle aree alla verificata impossibilità di riutilizzazione fabbricati esistenti ed alla possibilità di una rapida utilizzazione del patrimonio stesso ai fini della presente legge.

Art. 2.

I comuni, le comunità montane ed i consorzi di cui al precedente articolo acquisiscono gli immobili da destinare al patrimonio disponibile con una delle seguenti modalità:

a) acquisizione diretta mediante compravendita concordata il cui importo è determinato dal consiglio comunale sentito l'assessorato delle finanze della Regione;

b) permuta concordata con aree comunali di pari valore determinato dal consiglio comunale sentito l'assessorato delle finanze della Regione;

c) acquisizione quale quota parte degli oneri di urbanizzazione dovuti al comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) acquisizione a seguito di donazioni, lasciti, ecc.

Art. 3.

Gli immobili devono essere localizzati nell'ambito delle zone residenziali, per gli insediamenti residenziali, e delle zone *D*, per quelli produttivi, dei piani regolatori, sempre che questi risultino approvati od adottati e trasmessi per le approvazioni di legge, oppure, in caso contrario, nell'ambito dei perimetri dei centri abitati, deliberati dal comune ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per gli insediamenti residenziali, ed all'esterno degli stessi, per gli insediamenti produttivi.

Art. 4.

Gli immobili che vengono a costituire il patrimonio ai sensi della presente legge possono essere alienati, in ordine di priorità:

A) per destinazione di tipo residenziale:

a) all'Istituto autonomo case popolari;

b) a cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto *d*);

c) a cooperative edilizie a proprietà divisa regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto *d*);

d) a privati aventi le seguenti caratteristiche:

siano residenti nel comune da più di 5 anni;

costruiscano edifici per proprio uso con caratteristiche costruttive pari a quelle previste per l'edilizia residenziale pubblica;

non dispongano, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, di immobili adeguati alle proprie esigenze;

che con convenzione si impegnino a non alienare a nessun titolo, né su di essi costituire alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

Durante tale periodo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi identici requisiti e che assumono a proprio carico identici obblighi;

e) ad imprese di costruzione e loro consorzi che stipulino apposita convenzione con la quale si stabilisce che possono:

alienare ad enti pubblici o di diritto pubblico od a società di assicurazione trasferendo all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione.

In tale caso è fatto obbligo agli acquirenti di locale le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto *d*) ed ai canoni previsti nelle convenzioni;

effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto *d*) che assumono a proprio carico gli obblighi ivi previsti;

B) per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale e commerciale a seguito di convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza:

a) a società con partecipazione pubblica;
b) a cooperative di produzione e lavoro;
c) ad imprenditori privati singoli od associati.

Art. 5.

La cessione in proprietà avviene, salve le priorità stabilite al precedente articolo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la convenzione è stipulata con l'aggiudicazione della gara.

Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in misura pari al costo di acquisizione degli immobili e delle relative urbanizzazioni, incrementato delle percentuali stabilite annualmente ai fini dell'applicazione dell'INVIM.

La somma eccedente il puro costo di acquisizione è destinata dal comune per l'acquisizione di nuovi immobili ed a eventuali opere di urbanizzazione.

Art. 6.

L'avviso di disponibilità degli immobili è pubblicato nei modi e forme di legge dal comune almeno ogni anno.

Tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione il consiglio comunale delibera la graduatoria valida per dar corso all'alienazione.

Gli immobili eventualmente non alienati saranno resi disponibili con l'avviso di disponibilità successivo.

Art 7.

Al fine di favorire la concreta attuazione della presente legge la Regione stanzia, con successivo provvedimento legislativo che prevederà le modalità di erogazione, annualmente un fondo di rotazione da concedere ai comuni, alle comunità ed ai loro consorzi al fine di finanziare l'acquisizione degli immobili I fondi recuperati a seguito delle cessione degli immobili sono restituiti alla Regione e ricostituiscono il fondo di rotazione.

Art. 8.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti a formare, successivamente a questi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al terzo comma dello stesso art. 13 oppure entro un anno dalla data di entrata in vigore del proprio strumento urbanistico generale, piani delle zone da destinare all'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata, nonchè alle opere e servizi sociali complementari, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'estensione delle zone è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per il periodo di validità di ogni programma e non può essere inferiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale stabile nel periodo considerato.

Il piano delle zone deve prioritariamente interessare le zone di recupero di cui all'art. 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9.

La presente legge è dicharata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 74.

Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti di concessione di edificabilità rilasciati sul territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta dovranno recare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine previsto per l'inizio dei lavori non può superare il periodo di un anno; il termine per l'ultimazione dei muri maestri non può essere superiore a tre anni.

L'edificio deve essere utilizzabile o obitabile nei termini stabiliti dall'art. 2.

Art. 2.

La durata delle concessioni di edificabilità deriva dall'altitudine dei suoli per i quali esse vengono rilasciate:

fino a m 500 di quota	mesi 48
da m 501 a m 1.000	» 51
da m 1.001 a m 1.500	» 54
sopra i 1.500 m	» 60

Art. 3.

I periodi di durata delle concessioni di edificabilità stabiliti dai regolamenti comunali vengono sostituiti da quelli stabiliti dall'art. 2.

Art. 4.

Il termine di ultimazione può essere prorogato con motivata decisione, solo per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbia ritardato i lavori in corso di esecuzione.

Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione; in questo caso, la nuova concessione riguarda la parte non ultimata.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra n vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 75.

Modificazione dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, recante: «Organi uffici e procedure per la programmazione regionale».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo alinea del terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, è soppresso e sostituito dal seguente:

«un rappresentante per ciascuno dei gruppi costituiti in consiglio a termine del regolamento interno del consiglio, designati dai rispettivi capi gruppo, con compiti di coordinamento. Il presidente e il vice presidente della commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1979

ANDRIONE

(5202)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802320)